



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V.37 del 04/08/2016

Prot. n. 3608 del 5 Agosto 2016

Oggetto: Approvazione linee guida per la determinazione dei "valori di subentro" ai sensi dell'art.153 del D.Lgs 152/2006 e la delibera dell'Aeegsi 643/2013/IDR art.33.

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 4 (quattro) del mese di Agosto, alle ore 16.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Pietro Zappamiglio	Presidente
Mauro Chiavarini	Vice Presidente
Alessandro De Felice	
Graziano Maffioli	
Piero Tovaglieri	

Richiamata la seguente normativa:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e s.m.i.
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni.
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 16 "Nomina dei dipendenti nelle società partecipate", del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale "Per i servizi

pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 (“Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale “Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;
- il D.lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Richiamate le funzioni attribuite all'Ufficio d'Ambito:

- a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a);

.... omissis

- e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);
- l'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che “al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:
 - a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
 - b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in

contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

- c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”;
- d) l'attività in materia di verifica della decadenza delle gestioni esistenti.

Richiamato inoltre l'art. 158 bis al comma 1, del DLGS 152/06 Testo Unico Ambiente, come modificato dallo «Sblocca Italia» DL 133/14 convertito in Legge 164/14 (G.U. 11-11-14).

Richiamato il piano economico finanziario, ai sensi dell'art.3 bis del d.l.138/2011 convertito nella legge 148/2011 modificato dalla legge 190/2014.

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- del Commissario Straordinario della provincia di Varese n.20 del 18 aprile 2014 di approvazione del Piano d'Ambito e rispettivi allegati;
- del Consiglio Provinciale della Provincia di Varese n. 5 in data 27/02/2015 inerente il Piano economico e finanziario, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio di ambito P.V. 2 del 29/01/2015 e dall'acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 3 del 26/02/2015”;

L'Ufficio d'ambito ha provveduto:

1) sulla base delle risultanze della “Ricognizione delle gestioni esistenti” ad esaminare se ricorressero, per i gestori esistenti, i presupposti per la loro salvaguardia ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006, nella versione introdotta dall'art. 7 del d.l. n. 133 del 2014 convertito dalla legge n. 164 del 2014.

Gli esiti di tale analisi sono contenute nel documento “Relazione sulla decadenza degli affidamenti disposti ai gestori esistenti nell'ATO della provincia di Varese” allegato alla deliberazione n. 28 del 24/06/2015 del Consiglio Provinciale, il quale conclude – per le motivazioni e le ragioni in fatto e in diritto in tale documento esplicate – nel senso che “tutte le gestioni esistenti devono essere dichiarate decadute con l'affidamento al gestore di ambito del servizio idrico integrato non ricorrendo soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come invece richiesto dall'art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006”.

2) L'aggiornamento della “Ricognizione del personale delle gestioni esistenti

L'Ufficio d'ambito ha provveduto ad aggiornare la ricognizione del personale delle gestioni esistenti, i cui esiti sono contenuti nel documento “La ricognizione del personale delle gestioni esistenti”, allegato alla presente deliberazione.

3) I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti

Visto che l'Ufficio d'ambito ha provveduto a redigere il documento “I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”, che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito, allegato alla deliberazione n. 28 del 24/06/2015 del Consiglio Provinciale.

In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 (“Periodo transitorio”), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Subentro nelle gestioni esistenti”), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione del Gestore prevista nel Piano d'Ambito. La piena operatività del Gestore per tutte le fasi del

servizio idrico integrato e per l'intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni del presente Contratto di Servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 8.

In considerazione del periodo transitorio, i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti") continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.

Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;

Considerato che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa srl il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la società Alfa srl affidataria della gestione del servizio idrico integrato;

Considerato che in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;

Visto l'art. 52 del Contratto di Servizio che prevede ..." il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie quali conferimento o cessioni dei rami d'azienda, scissione anche parziale o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale etc...";

Deve quindi concludersi nel senso che la prestazione avente ad oggetto la determinazione del valore di subentro si configura come un appalto di servizi, con la conseguenza che non trova applicazione l'articolo 7 del d.lgs. 165/2001, ma la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 50/2016.

Richiamata la nota protocollo n. 338 del 27 Gennaio 2016 con la quale l'Ufficio d'Ambito ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali approvato dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese" in data 07/11/2011 con P.V. 16) avvisando i Comuni e i Gestori che, con tale comunicazione, aveva inizio il procedimento con oggetto:

- 1) l'aggiornamento del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;
- 2) la definizione dell'aggiornamento dell'elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale", secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell'affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);
- 3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione;

Considerato che il procedimento deve obbligatoriamente concludersi entro il dicembre 2016.

Considerato che l'Ufficio d'Ambito sta elaborando il piano economico finanziario e tariffario anni 2014/2033 e il tetra anni 2014/2015, definiti sulla base del MTI di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR e che tale piano economico finanziario e tariffario e tale tetra sono stati aggiornati, a causa della mancata costituzione del gestore unico entro dicembre 2014 e su accordi presi con AEEGSI e Regione Lombardia.

La disciplina di settore relativa ai beni strumentali al servizio idrico.

Si richiamano le principali disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 in tema di beni afferenti al servizio idrico integrato.

L'articolo 143 ("Proprietà delle infrastrutture") prevede che "Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge."

L'articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") dispone che la convenzione di affidamento debba prevedere, a carico del gestore di ambito del servizio idrico integrato, i seguenti obblighi:

- a) quello di "provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi (comma 2, lettera g), e
- b) quello di "restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione" (comma 2, lettera m).

Detto articolo prevede inoltre che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

L'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone quanto segue:

- al comma 1 : "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";
- al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratti di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."

L'articolo 172 ("Gestioni esistenti"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone, al comma 5, che "Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione."

I criteri per il trasferimento dei beni delle gestioni esistenti

Ai fini della presente relazione, le disposizioni principali di riferimento sono costituite dagli articoli 153 e 172 del D.Lgs. n. 152/2006.

L'art. 172 impedisce un trasferimento dei beni in questione dai gestori esistenti al gestore di ambito, limitandosi a prevedere che il trasferimento avvenga a favore "dell'ente locale concedente" e precisando che tale trasferimento deve avvenire "direttamente".

L'ente locale procede poi alla concessione d'uso gratuita di tali beni, per tutta la durata dell'affidamento, al gestore di ambito del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare al gestore del servizio idrico integrato, ai sensi del citato art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, deve ritenersi che l'ambito oggettivo di riferimento della norma sia riferibile soltanto alle vere e proprie infrastrutture che sono strutturalmente strumentali e funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, mentre non sia riferibile ai beni ed agli impianti che, pur utilizzati dal gestore esistente ai fini dell'erogazione del servizio e quindi inseriti nei documenti contabili dello stesso, non rivestano la predetta caratteristica. Per questi ultimi beni è ammissibile il trasferimento diretto in proprietà dal gestore esistente al gestore di ambito.

In ogni caso, le infrastrutture idriche di proprietà dei gestori esistenti - sia che vengano mantenute in proprietà dei gestori esistenti medesimi oppure trasferite in proprietà agli enti locali - dovranno comunque essere concesse in uso gratuito al gestore di ambito del servizio idrico integrato.

E' da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al

servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla AEEGSI "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/IDR e 274/2015/IDR.

Precisamente, l'art. 52 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1961}^a [(IP_{c,t} - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t})] * dfl_t^a \right\} + LIC^a$$

e:

- IP_{ct} è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell'anno t , realizzate dal gestore uscente;
- FA_{IPct} è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t ;
- CFP è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c ;
- $FACFP$ è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
- dfl_t^a è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t , con base 1 nell'anno a ;
- LIC^a è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del richiamato comma 2, dell'articolo 153.

Con riferimento alle gestioni esistenti in economia il "valore di subentro" sarà invece valorizzato mediante il riconoscimento della componente tariffaria MTp, di cui al Metodo Tariffario Idrico, a copertura dei mutui sottoscritti dagli enti locali, secondo quanto indicato nell'articolo 8.7 della deliberazione dell'Autorità 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima.

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

a) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo;

b) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro" entro la data del 30 settembre 2015, specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario

l'Ufficio d'ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

c) dopo il pagamento del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

Il Contratto di servizio prevede inoltre (cfr. art. 53) che "In caso di mancato pagamento del "valore di subentro" di cui al precedente articolo 52 nell'importo e nel termine stabiliti dall'Ufficio d'ambito, i Gestori esistenti proseguono nell'agestione del servizio fino ad una data successiva di 90 giorni rispetto a quella dell'effettivo pagamento da parte del Gestore.

Visto

il seguente parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito dott.ssa Carla Arioli;

DELIBERA

- 1) di approvare per le ragioni espresse in premessa che si riprendono integralmente le seguenti linee guida e criteri da applicarsi, secondo la regolamentazione dell'Aeegsi, per le operazioni di tipo straordinario dell'ambito della provincia di Varese, allegate al presente atto a farne parte integrante e sostanziale allegato - A -;
- 2) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente il parere ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012.
- 3) di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Ing. Pietro Zappamiglio

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 11/08/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 11/08/2016 al 26/08/2016
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott.Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04/08/2016
☐ Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
☒ Immediatamente eseguibile

Varese,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Per IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli